



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

VERBALE N. 13 DEL 26-03-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione – seduta pubblica Ordinaria

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE PER FARMACIA COMUNALE.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1.	AVV.CORRADO CENTURELLI	SINDACO	Presente
2.	ANTONIO BUTTI	VICE SINDACO	Presente
3.	ANDREA GRITTI	CONSIGLIERE	Presente
4.	GIANLUCA SALA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
5.	GIANNI ANDREA CARLI	CONSIGLIERE	Presente
6.	SERGIO CAIRONI	CONSIGLIERE	Assente giustificato
7.	ALBERTO QUADRI	CONSIGLIERE	Presente
8.	MARIO LONGHI	CONSIGLIERE	Presente
9.	LAURA CENTURELLI	CONSIGLIERE	Assente giustificato
10.	GIAMBATTISTA VILLA	CONSIGLIERE	Presente
11.	ANDREA COLORI	CONSIGLIERE	Presente
12.	PARIDE MAFFEIS	CONSIGLIERE	Presente
13.	ROSSANO LONGHI	CONSIGLIERE	Assente
14.	FERDINANDO RICCIOLI	CONSIGLIERE	Presente
15.	SANTO CONSONNI	CONSIGLIERE	Presente
16.	IVANO FERRARI	CONSIGLIERE	Presente
17.	CARLA FERRATI	CONSIGLIERE	Presente
Totale Presenti			13
Totale Assenti			4
Totale Generale			17

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. AVV.CORRADO CENTURELLI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il **Sindaco – Presidente** propone di anticipare la trattazione dell'argomento previsto all'ordine del giorno dal punto n. 5 al punto n. 3.

Entra in aula l'Assessore **Sala Gianluca** portando il numero dei consiglieri presenti e votanti a 14.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del **Sindaco-Presidente** di anticipare la trattazione al punto 3 dell'argomento previsto al punto 5 "Individuazione modalità di gestione per farmacia comunale".

VISTO l'art. 41, comma 1, del vigente Regolamento di disciplina del Consiglio comunale.

CON VOTI favorevoli unanimi n. 14, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI ANTICIPARE la trattazione al punto 3 dell'argomento previsto al punto 5 "Individuazione modalità di gestione per farmacia comunale".

Dopodiché,

Il **Sindaco-Presidente** dà lettura dell'oggetto che, a seguito dell'inversione sopra deliberata, è posto al punto n. 3 dell'ordine del giorno "Individuazione modalità di gestione per farmacia comunale" e cede la parola all'assessore **Villa Giambattista** per relazionare sul punto.

RELAZIONA quindi l'Assessore **Villa Giambattista** così come indicato nella deliberazione n. 10 in data odierna e qui riportata integralmente.

APERTO il dibattito intervengono i consiglieri comunali così come risulta nella deliberazione n. 10 in data odierna e qui riportata integralmente.

DURANTE il dibattito l'Assessore **Villa Giambattista** propone una integrazione al testo proposto di deliberazione mediante la proposta di un emendamento finalizzato all'inserimento nel bando della seguente ulteriore prescrizione

" canone annuo aggiuntivo pari al 2% calcolato sul fatturato eccedente il milione e duecentomila"

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta dell'assessore Villa Giambattista così come sopra indicata.

CON VOTI favorevoli unanimi, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI APPROVARE l'emendamento presentato dall'assessore Villa Giambattista così come in premessa indicato.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Pasquini Pierluigi in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

CON VOTI favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (Consonni Santo), contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, così come integrata a seguito approvazione dell'emendamento sopra approvato.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n. 267).

CON VOTI favorevoli unanimi, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ORGANO: **Consiglio**
SERVIZIO: AFFARI GENERALI
UFFICIO: DIREZIONE GENERALE
PROPONENTE: SINDACO AVV. CORRADO CENTURELLI
Proposta N. 18/2013

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE PER FARMACIA COMUNALE.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, si formulava alla Regione Lombardia, Direzione Generale della Sanità, la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche di questo Comune finalizzata all'istituzione della seconda sede di farmacia, al fine di ampliare l'assistenza sanitaria e farmaceutica alla popolazione;
- la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. 4065 del 19.09.2012, provvedeva alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche di questo Comune, istituendo la seconda sede di farmacia e modificando di conseguenza le sedi farmaceutiche esistenti definendone la delimitazione territoriale.

DATO ATTO che:

- con lettera prot. n. H1.2012.0027638 del 25.09.2012, acclarata al protocollo comunale con il n. 27638 in pari data, la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia offriva in prelazione al Comune di Terno d'Isola la sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, si esercitava il diritto di prelazione della predetta nuova sede farmaceutica.

ATTESO che il servizio farmaceutico comunale rientra tra i servizi pubblici locali di cui alla definizione generale rilevabile nell'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto attività che ha per oggetto la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali ed è anche servizio pubblico avente rilevanza economica, essendo svolto sotto forma di impresa commerciale organizzata a tale scopo;

RITENUTO necessario individuare la modalità di gestione della nuova farmacia comunale e riconosciuta la propria competenza in materia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 112 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il quale recita che: *“Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30.07.1999 n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi”*;

ATTESO che la gestione di una farmacia comunale rientra nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in quanto servizio che ha un carattere di redditività ed incide sugli assetti della concorrenza;

RILEVATO che il legislatore, nell'ambito della recente normativa sulla finanza e tra le misure di efficienza della pubblica amministrazione, ha inteso dare una indicazione favorevole alla esternalizzazione dei servizi degli enti locali, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza generale, incidendo sui moduli organizzativi dei servizi, lasciando alle Amministrazioni medesime la scelta delle forme contrattuali più idonee alla gestione degli stessi;

ATTESO che le scelte gestionali in materia di servizi pubblici devono ritenersi, in ogni caso e senza eccezioni, atti di natura discrezionale da ascrivere all'esclusiva competenza dei competenti organi di governo degli Enti Locali;

PRESO ATTO che l'art. 9 della Legge n. 475/1968 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" prevede quattro diverse forme di gestione delle farmacie di cui sono titolari i comuni:

- in economia
- a mezzo di azienda speciale
- a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari
- a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità.

ATTESO che:

- le modalità di gestione del servizio farmaceutico stabilite dalla Legge n. 475/1968 sono da intendersi non tassative (in tal senso TAR Sicilia, sez. Catania, sentenza n. 1598/2011);
- la gara costituisce la modalità ordinaria che i Comuni devono utilizzare per l'affidamento dei servizi pubblici locali;

RITENUTO necessario e opportuno individuare una modalità di gestione della farmacia comunale che permetta di:

- avviare con celerità il servizio;
- contenere gli oneri economici a carico del Comune;
- garantire l'efficienza e l'efficacia della gestione, reperendo sul mercato un soggetto privato di specifico ed adeguato know-how (farmacisti singoli o associati, iscritti all'albo professionale relativo o società aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento della gestione della farmacia) per il concreto esercizio dell'attività;
- avviare il servizio con una dimensione aziendale che consenta di gestire un piano di sviluppo a lungo termine;
- individuare un soggetto privato che realizzi le funzioni inerenti la gestione della farmacia comunale, riscuotendone i proventi e assumendo i rischi di gestione del servizio, fermo restando il potere di controllo e verifica in capo al Comune, il quale mantiene la titolarità della farmacia, affidando la mera gestione dell'attività al soggetto privato, il quale riconoscerà al Comune un corrispettivo economico;
- incrementare la produttività del servizio, favorendo gli investimenti migliorativi, l'innalzamento della qualità tesa ad una migliore soddisfazione dell'utenza;

RILEVATO che il modello ottimale, secondo le prospettive delineate dell'Amministrazione Comunale, per la gestione del servizio di farmacia comunale è individuabile nella concessione di servizi così come definita e disciplinata dall'articolo 3, comma 12, e dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", per cui:

- "La *"concessione di servizi"* è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30."; (articolo 3, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006);
- "Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. ..." (art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06);

OSSERVATO che con la "Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario" (2000/C 121/02 del 29.04.2000) ripresa dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie con circolare 01.03.2002 n. 3944 (G.U. n. 102 del 03.05.2002), la Commissione CE ha individuato quale tratto essenziale che qualifica il modello concessorio il criterio del trasferimento della gestione tecnica, economica e finanziaria del servizio in capo al concessionario, il quale si assume il rischio economico della gestione dell'attività;

CONSIDERATO che, secondo la dottrina e la giurisprudenza amministrativa in tema, ulteriori tratti distintivi della concessione di servizi sono:

- il mantenimento in capo al concedente della titolarità del servizio ed il solo trasferimento

dell'esercizio dell'attività;

- la determinazione di un rapporto trilaterale tra amministrazione aggiudicatrice, soggetto gestore ed utenti del servizio, in forza del quale si configura: a) un contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente aggiudicatore e soggetto gestore, con il quale è trasferita la gestione tecnico-economica e finanziaria del servizio con conseguente traslazione, in capo al concessionario, del rischio d'impresa, b) un insieme di rapporti giuridici tra il gestore dell'attività e i clienti fruitori del servizio;

RILEVATO che con il modulo gestionale della concessione di servizi ex articolo 30 del D.Lgs. n. 163/06 applicato alla gestione della farmacia comunale si realizza:

- una strutturazione trilaterale del rapporto tra il Comune ed il soggetto gestore (disciplinato dal Contratto di servizio) e tra il gestore dell'attività ed i fruitori del servizio;
- il mantenimento della titolarità della farmacia comunale in capo al Comune, in quanto al soggetto privato compete il mero esercizio dell'attività;
- la riconduzione in capo al soggetto gestore dell'introito dei proventi e l'assunzione del rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
- la possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione del servizio affidato in gestione, grazie alla sostanziale autonomia operativa del gestore, che potrà effettuare investimenti relativi alle strutture e beni inerenti la concessione del servizio;
- l'introito da parte del Comune di un corrispettivo economico a fronte della concessione, nonché il mantenimento del potere di controllo e verifica da parte del Comune sulla gestione dell'attività secondo le clausole previste dal Contratto di servizio;

RITENUTO pertanto, anche sulla base delle indicazioni fornite da esperto del settore all'uopo interpellato, necessario individuare quale modalità di gestione della nuova farmacia comunale la *concessione di servizio* così come definita dall'articolo 3, comma 12, e dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", prevedendo l'espletamento di una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la scelta di un gestore con specifico ed adeguato know-how per il concreto esercizio dell'attività;

VALUTATO opportuno individuare in 20 anni la durata della concessione ed optare per un canone di concessione da corrispondersi come segue:

- canone annuo di euro 60.000,00 indicizzato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo;

prevedendo nel bando un meccanismo automatico di acquisizione degli investimenti da parte del Comune al termine del periodo di concessione

SI PROPONE

1) DI INDIVIDUARE, quale modalità di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 4065 del 19.09.2012, la *concessione di servizio* così come definita e disciplinata dall'articolo 3, comma 12, e dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

2) DI STABILIRE che si proceda all'individuazione del concessionario mediante l'espletamento di una procedura competitiva ad evidenza pubblica;

3) DI INDIVIDUARE in 20 anni la durata della concessione;

4) DI DETERMINARE un canone di concessione da corrispondersi come segue:

- canone annuo di euro 60.000,00 indicizzato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo;

prevedendo nel bando un meccanismo automatico di acquisizione degli investimenti da parte del Comune al termine del periodo di concessione

5) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale, quale organo di attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del T.U.E.L., qualsiasi ulteriore

determinazione non rientrante nelle competenze degli uffici comunali, circa l'attivazione della nuova farmacia.

6) DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa, la quale è demandata al Responsabile del competente servizio;

SPAZIO ANNULLATO

SPAZIO ANNULLATO

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
AVV.CORRADO CENTURELLI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Terno d'Isola, il 15-04-2013

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO**

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Terno d'Isola, il

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO**
